

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata

**“IFIS NPL SERVICING S.P.A.”**

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del “Gruppo Banca IFIS”. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

**Articolo 2**

**Sede**

La società ha la sede legale e la Direzione Generale in Venezia-Mestre.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

**Articolo 3**

**Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

**Articolo 4**

**Oggetto**

La società ha per oggetto sociale:

- le attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing);
- l'acquisto e la cessione, anche pro-soluto, di crediti, di blocchi di crediti e/o di portafogli di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;

- la gestione, la riscossione e l'eventuale cessione di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;

- la partecipazione a operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, sia nella veste di promotore sia in quella di sottoscrittore.

La società può, inoltre, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, ulteriori attività strumentali o connesse alle attività finanziarie effettivamente esercitate. In via esemplificativa e non esaustiva, rientrano fra tali attività:

- attività a carattere strumentale: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale;

- attività connesse: a) servizi di informazione commerciale; b) consulenza in materia di finanza d'impresa; c) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, attività di gestione, tutela, sollecito e recupero stragiudiziale di crediti insoluti per conto di terzi e/o per conto proprio, nei confronti di soggetti residenti in Italia e/o all'estero, in qualsiasi modalità di contatto con il debitore nel rispetto delle norme vigenti.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, infine, può:

- assumere e cedere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività connesse e strumentali allo scopo sociale e nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria vigente;

- intrattenere rapporti bancari;

- rilasciare garanzie di qualsiasi tipo nell'interesse delle società facenti parte del medesimo gruppo;

- compiere ogni altra operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria strettamente necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

Ove - nell'esercizio dell'attività sociale - vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società predispone le misure atte ad eliminare o limitare l'assunzione in proprio di tali rischi.

## **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI DIRITTO DI RECESSO**

## **Articolo 5**

### **Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 3.000.000 (tre milioni) ed è costituito da n. 3.000.000 (tre milioni) di azioni da Euro 1 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere liberato anche con il conferimento di beni diversi dal denaro.

## **Articolo 6**

### **Versamenti sulle azioni**

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

## **Articolo 7**

### **Azioni - Obbligazioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

La società può emettere obbligazioni anche al portatore.

## **Articolo 8**

### **Comunicazioni ai soci**

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

## **Articolo 9**

### **Finanziamenti dei soci**

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

## **Articolo 10**

### **Recesso**

Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 11**

#### **Luogo e termini di convocazione - Svolgimento**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 12**

### **Diritto di voto**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

## **Articolo 13**

### **Convocazione**

Le convocazioni delle assemblee sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società.

## **Articolo 14**

### **Intervento e rappresentanza**

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolare lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

## **Articolo 15**

### **Presidenza**

L'assemblea è, di norma, presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del presidente, tale potere di designazione spetta al vicepresidente del consiglio di amministrazione (ove nominato). Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e, comunque, può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 18, e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati. Si applicano le disposizioni dell'art. 2371, comma 2, del Codice Civile ove la presenza del notaio sia richiesta dalla legge.

## **Articolo 16**

### **Maggioranze - Verbalizzazione**

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 17**

#### **Composizione e requisiti**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile da tre a sette, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per l'esercizio della carica.

Almeno un quarto dei componenti del consiglio di amministrazione (qualora questo rapporto non dia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale

è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) deve essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti ovvero, in assenza di disposizioni specifiche, quelli di cui all'articolo 2399 del codice civile. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non ne determina la decadenza. Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

### **Articolo 18**

#### **Nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente - Durata in carica**

L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi) e tra essi può nominare il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri componenti un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche un vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione, sentito il presidente, nomina il segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il suo sostituto. Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso. Per lo svolgimento dei lavori consiliari, il presidente potrà farsi assistere da una persona di sua fiducia, scelta anche al di fuori dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il presidente promuove la dialettica consiliare e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e garantisce l'equilibrio di poteri tra funzioni gestorie e funzioni di controllo, ponendosi come interlocutore della Capogruppo, quale promotore dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della società, nonché della positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle componenti del "Gruppo Banca IFIS" in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.

Il presidente non riveste un ruolo esecutivo, né svolge funzioni gestionali.

### **Articolo 19**

#### **Cessazione e sostituzione degli amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, previo assenso del collegio sindacale (che può rilasciarsi anche a mezzo di idonea dichiarazione del presidente del Collegio Sindacale durante la riunione del consiglio di amministrazione convocata per effettuare la sostituzione), purché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea dei soci immediatamente successiva alla nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

## **Articolo 20**

### **Adunanze - Convocazione - Presidenza - Svolgimento**

#### **Maggioranze - Verbalizzazione**

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente o dall'amministratore delegato, o loro delegati, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con utilizzo di mezzi di tele/video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente (ove nominato) ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo presiede il consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal consigliere più anziano di età.

## **Articolo 21**

### **Remunerazione e rimborsi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

## **Articolo 22**

### **Poteri di gestione**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di disposizioni di legge o regolamentari, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile e la scissione nei medesimi casi, richiamati dall'art. 2506-ter codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;



- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

### **Articolo 23**

#### **Deleghe**

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori, determinandone i poteri, e può nominare un direttore generale, un vice-direttore generale e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi obblighi e le modalità di informativa al consiglio.

### **Articolo 24**

#### **Rappresentanza**

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente (ove nominato), nonché, disgiuntamente, all'amministratore delegato.

La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

Agli altri consiglieri eventualmente delegati, al direttore generale, se nominato, al vice-direttore generale, se nominato, e ai procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

## **CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE**

### **Articolo 25**

#### **Collegio sindacale - Revisione Legale**

L'assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

I sindaci devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti negli appositi registri e nominati dall'assemblea ordinaria, ovvero, ove consentito dalla legge, dal collegio sindacale.

## **BILANCIO - RIPARTO UTILI**

### **Articolo 26**

#### **Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

### **Articolo 27**

#### **Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

### **Articolo 28**

#### **Dividendi**

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 29**

### **Scioglimento e nomina dei liquidatori**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, nell'osservanza delle disposizioni di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

### **RINVIO**

#### **Articolo 30**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "IFIS NPL SERVICING S.P.A." alla data del 1° gennaio 2021 a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 14 dicembre 2020 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano rep. n. 84145/17165).

Milano,